

N. SIUS 2017 / 4293 - TDSTORINO
N. SIEP 2016 / 40036 - PM ALESSANDRIA

ORDINANZA N.....



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

IL TRIBUNALE

Il giorno 22-11-2017 in TORINO si è riunito in camera di consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. VIGNERA GIUSEPPE
" CALI MONICA
" GALLO FEDERICA
" GIACOBBE MICHELA

Presidente est.
Giudice
Esperto
Esperto

ed ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei confronti di **H. R.**, nato a TRIPOLI (LIBIA) il XX-XX-XXXX, domiciliato in XXXX, VIA XXX, difeso dall'Avv. G. C. del foro di Asti, di fiducia, nel procedimento di sorveglianza avente ad oggetto l'impugnazione avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Alessandria per l'esecuzione nei confronti del predetto della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato.

1.- Con sentenza della Corte di Appello di Torino in data 10 giugno 2016 (che riformava parzialmente quella del Tribunale di Alessandria in data 8 novembre 2012) H. R. veniva dichiarato colpevole del reato *ex art. 73 DPR 309/1990* (cessione di stupefacenti commessa dal 2008 e sino al 2010 in Novi Ligure) e condannato alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 3.200 di multa (pena aggiunta in continuazione a quella inflittagli per fatti analoghi con sentenza del GIP del Tribunale di Alessandria in data 26 aprile 2010), con contestuale applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione *ex art. 86 DPR 309/1990*.

La pena suindicata è stata inserita nel provvedimento di cumulo della Procura di Alessandria N. 836/2015 dell'11 gennaio 2016, che comprende pure le ulteriori pene inflitte al predetto con altre 6 condanne, di cui 5 per fatti specifici (commessi dal settembre 2006 **al giugno 2012** in Torino, Milano, Novi Ligure e Stazano) ed una per

plurime e continuate contravvenzioni al foglio obbligatorio commesse in Novi Ligure nel giugno, nell'ottobre e nel **novembre 2012**.

La pena complessiva "cumulata" risultava pari ad anni 9 di reclusione, mesi 1 e giorni 10 di arresto ed euro 33.100 di multa.

Oltre alle 7 condanne di cui al suindicato provvedimento di cumulo, il certificato penale menziona a carico dell'H. altre 6 condanne o decreti penali di condanna, di cui 1 per violazione della normativa sugli stupefacenti e della normativa sull'immigrazione commesse a Torino il 23 settembre 2006, 1 per porto d'armi del giugno 2010, 3 per plurime contravvenzioni al foglio di via obbligatorio **commesse nel 2012** ed una per violazione del divieto di possedere le cose di cui all'art. 3, commi 4 e 5, d. lgs. N. 159 del 2011 commessa a Novi Ligure dal luglio **all'ottobre 2012**.

L'esecuzione della pena risultante dal suindicato provvedimento di cumulo è iniziata il 10 gennaio 2013 ed è terminata il 7 agosto 2017.

Nell'imminenza della fine dell'espiazione della pena il Magistrato di Sorveglianza di Alessandria il 20 giugno 2017 (*ergo*: 49 giorni prima della scarcerazione dell'H.) riesaminava la pericolosità sociale del predetto ai fini dell'esecuzione della suindicata misura di sicurezza e la dichiarava attuale in considerazione:

- della gravità dei suoi precedenti;
- della sua irregolare posizione nel territorio nazionale, essendogli stato revocato in data 10 aprile 2013 il permesso di soggiorno;
- dell'assenza di solidi riferimenti lavorativi esterni;
- della mancanza di elementi sintomatici di concreti propositi post-scarcerazione e di una revisione critica.

Conseguentemente, con ordinanza di pari data è stata disposta l'espulsione del predetto dal territorio nazionale.

Avverso tale ordinanza hanno proposto appello l'interessato ed il difensore, i quali (previa sospensione dell'esecuzione della medesima) ne hanno chiesto l'annullamento o la riforma, deducendo che:

- poiché l'esecuzione della misura di sicurezza deve avvenire dopo quella della pena e previo accertamento dell'attualità della pericolosità sociale del condannato, il riesame di quella pericolosità avrebbe dovuto avvenire dopo la scarcerazione dell'H. e non prima (come, invece, è successo);
- la pericolosità sociale, comunque, non poteva essere desunta:

A) né dai precedenti del soggetto, trattandosi di reati commessi prima della carcerazione;

B) né dal fatto che il detenuto fosse seguito da uno psichiatra né dalla informazioni rese dalla Questura di Torino circa la pessima condotta del soggetto e le sue frequentazioni “controindicate” (ma trattasi di motivi inconferenti perché di tali circostanze il Giudice di prime cure ha fatto menzione soltanto nell’elencazione dei dati emersi dall’istruttoria);

C) né dalla revoca del permesso di soggiorno, di cui non l’H. non avrebbe avuto mai notizia;

D) né dalla mancanza di solidi riferimenti lavorativi esterni perché lo stato di detenzione impediva attualmente al soggetto di trovare un “*lavoro regolare*”.

All’incontrario, la cessazione della pericolosità sociale – a dire del Difensore appellante – troverebbe riscontro in quello che (erroneamente, alla luce di quanto si dirà) viene qualificato “*l’ottimo comportamento carcerario dell’esponente durante tutta la sua la detenzione compiuta*” (sottolineandosi l’aggettivo “*tutta*”), nel fatto che presso la Casa circondariale di Alessandria l’H. aveva svolto l’attività di spesino per circa un anno e mezzo e nella circostanza che il medesimo dispone di un “*domicilio stabile*” presso la convivente in Alessandria.

Nella fattispecie, inoltre, doveva considerarsi operante il divieto posto dall’art. 19, comma 2, lettera c) del d. lgs. 286/1998 perché l’H. prima della carcerazione (*recte*: da oltre 8 anni prima di questa) conviveva con la cittadina italiana A. C., dalla quale il 25 luglio 2011 aveva avuto una figlia anch’essa cittadina italiana.

2. - L’impugnazione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.

Infondato si rivela, anzitutto, il primo motivo di gravame.

Si osserva al riguardo che, se è vero che la misura di sicurezza va essere eseguita “*dopo che la pena è stata scontata o altrimenti estinta*” (art. 211, comma 1, c.p.), ciò non significa affatto che anche il riesame della pericolosità sociale del soggetto *ex art. 679 c.p.p.* (che è cosa concettualmente diversa dall’esecuzione della misura) debba avvenire dopo l’espiazione della pena.

Infatti:

- a) proprio per assicurare la continuità tra l’espiazione della pena ed esecuzione della misura, il riesame della pericolosità sociale del soggetto ben può precedere la fine dell’esecuzione della pena;
- b) al fine, poi, di accertare l’attualità e la persistenza della pericolosità nel momento dell’esecuzione della misura è sufficiente che il riesame avvenga in epoca **immediatamente precedente** la fine dell’estinzione della pena: il che è avvenuto nel caso in esame poiché il Magistrato di sorveglianza di Alessandria ha riesaminato la pericolosità sociale dell’H. il 20 giugno 2017 e, quindi,

appena 49 giorni prima della fine dell'esecuzione della pena (essendo stato il condannato scarcerato il 7 agosto 2017).

3. – Parimenti infondati sono gli altri motivi di impugnazione, con i quali si contesta sostanzialmente l'attualità della pericolosità sociale dell'H.

Invero, la pericolosità del predetto risulta elevata, concreta ed attuale in considerazione delle seguenti circostanze:

- trattasi di persona avente numerosi e gravi precedenti per reati soprattutto in materia di stupefacenti, commessi in un vasto ambito territoriale e **sino al novembre 2012** (*ergo*: sino ad epoca immediatamente precedente l'inizio della carcerazione, che è avvenuto **il 10 gennaio 2013**) (sulla possibilità di basare il giudizio di pericolosità sociale del soggetto pure su fatti criminosi pregressi v. tra le più recenti Cass. pen., Sez. II, sentenza 28 marzo 2017 n. 24850, Cataldo ed altri, Rv. 270289, secondo cui agli effetti in discorso *“al giudice è consentito richiamarsi ai fatti costituenti reato, intesi nella loro obiettività, soprattutto quando, per gravità e specificità, assumano connotazioni di significativo rilievo”*).
- la condotta penitenziaria dell'H. (contrariamente a quanto è stato scritto dal Difensore nella dichiarazione di impugnazione) è stata **costantemente pessima** perché, se è vero che il detenuto ha svolto nella Casa circondariale di Alessandria l'attività di spesino, è altrettanto vero che nel corso dell'intera carcerazione (il 19 luglio 2013, il 13 febbraio 2014, il 17 novembre 2014, il 25 febbraio 2016, il 25 giugno 2016 ed 21 marzo 2017) il predetto ha avuto ben 6 rapporti disciplinari (per possesso o traffico di beni non consentiti, per possesso di strumenti atti ad offendere, per intimidazione o sopraffazione di compagni e per fatti costituenti reato), 4 dei quali sono stati sanzionati (con il richiamo, con l'ammonizione, con l'esclusione delle attività ricreative e sportive per giorni 9 e con l'esclusione dalle attività in comune per giorni 15);
- particolarmente significativo ai fini in parola è il rapporto in cui il soggetto è incorso il 25 giugno 2016 per avere aggredito un compagno di detenzione con un oggetto tagliente ricavato da una parte di rivestimento del tavolo in dotazione alla cella, riportando una piccola ferita non sanguinante alla faccia palmare della mano destra e cagionando, invece, al compagno una lesione da taglio inferta alla faccia laterale sinistra del collo non meritoria di applicazione di punti e plurime lesioni da taglio superficiali a livello dell'avambraccio destro con prognosi di giorni 3: ragione per la quale, oltre ad avere avuto la

suindicata sanzione dell'esclusione dalla attività in comune, è stato deferito all'A.G. per lesioni e detenzione di arma;

- trattasi di soggetto privo di permesso di soggiorno perché revocatogli il 10 aprile 2013: circostanza che in questa sede rileva *ex se*, indipendentemente dal fatto circostanza che l'interessato ne abbia avuto o meno conoscenza (dato che rileva soltanto ai fini della decorrenza del termine dell'impugnazione del provvedimento amministrativo);
- è proprio quest'ultima circostanza (e non il fatto che il soggetto fosse detenuto al momento del riesame della sua pericolosità da parte del Magistrato di sorveglianza di Alessandria) che rende di fatto impossibile per l'H. il reperimento di un regolare lavoro **perché la sua assunzione sarebbe penalmente illecita ex art. 22, comma 12, d. lgs. 286/1998**;
- del resto, non risulta che il soggetto abbia mai ricercato una stabile attività lavorativa neppure quando era titolare del permesso di soggiorno [come si evince dalla nota della Questura di Torino in data 16 giugno 2017, che parla dell'H. di un soggetto (tra l'altro) "*nullafacente*"];
- irrilevanti sono i dedotti sostegni affettivi ed abitativi perché, se è vero (come scritto nella dichiarazione di impugnazione) che la convivenza con la sig. ra Amandola era stabilmente iniziata 8 anni prima della carcerazione (*ergo*: nel 2005) e che la figlia è nata nel luglio 2011, ciò significa che essi (sostegni) non hanno avuto alcuna efficacia preventiva rispetto ai numerosi reati commessi dal soggetto in epoca successiva a quella convivenza ed alla nascita della figlia: di tal che è lecito presumere che non l'avranno neppure in futuro;
- il che è ancor più probabile perché non risulta che la convivente possa dare all'H. alcun sostegno economico, se è vero quanto scritto dal Difensore nella dichiarazione di impugnazione circa il fatto che dovrebbe essere l'uomo (come?) a "*provvedere al sostentamento della figlia e della convivente*".

Di fronte ad un quadro così fortemente "negativo", pertanto, l'attività di spesa svolta dall'H. durante la sua carcerazione presso la Casa circondariale di Alessandria risulta assolutamente insufficiente a concretare quegli elementi **sicuramente ed univocamente** sintomatici di una **completa** cessazione della pericolosità sociale del condannato, in presenza dei quali (soltanto) può giustificarsi la revoca della misura di sicurezza (cfr. Cass. pen., Sez. I, 07/05/1993, Padovano, in *Cass. Pen.*, 1994, 3000: "*Il magistrato di sorveglianza nel disporre la libertà vigilata nei confronti di persona condannata alla quale sia stata comminata tale misura di sicurezza, è tenuto ad*

*accertare la persistenza della pericolosità sociale riferita al momento dell'applicazione della misura. In tale situazione, la revoca anticipata di detta misura rimane esclusa, a norma 207 c.p. 'se la persona ad essa sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa': la puntuale osservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione della cessazione della pericolosità per fatti sopravvenuti e concludenti, **non consentendo il mero dubbio, al riguardo, il superamento** - anche dopo l'intervento della Corte costituzionale - **della prognosi già effettuata** e l'anticipazione del riesame della pericolosità da effettuarsi a norma del successivo art. 208").*

4. - Ostativo all'esecuzione dell'espulsione, nondimeno, è nella fattispecie il disposto dell'art. 19, comma 2, lettera c), d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, essendo l'H. padre di una minore cittadina italiana, con la quale convive (v. comunicazione della Questura di Alessandria in data 8 maggio 2017).

Malgrado l'esistenza di un minoritario orientamento contrario (Cass. pen., Sez. VI, sentenza 19 aprile 2010, n. 25150, Harem), per vero, si ritiene condivisibile il prevalente e più recente indirizzo della Suprema Corte, in base al quale *"la previsione secondo cui non è consentita l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge che siano di nazionalità italiana [art. 19, comma secondo, lett. c) del d. lgs. n. 286 del 1998] si applica a tutte le espulsioni giudiziali, ivi compresa l'espulsione dello straniero prevista per i reati in materia di sostanze stupefacenti"* (così Cass. pen., Sez. III, sentenza 3 febbraio 2010, n. 18527, Nabil ed altro; nello stesso senso Cass. pen., Sez. II, sentenza 18 gennaio 2011, n. 3607, Messaoud ed altri; Cass. pen., Sez. I, sentenza 28 aprile 2011, n. 22100, Ben Abdallah; Cass. pen., Sez. VI, sentenza 12 gennaio 2012, n. 3516, Farid).

5. - Attese (da un lato) la persistenza della pericolosità sociale del condannato e (dall'altro lato) l'impossibilità di eseguire la sua espulsione disposta con la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 10 giugno 2016 (che riformava parzialmente quella del Tribunale di Alessandria in data 8 novembre 2012), codesta misura di sicurezza va sostituita con altra adeguata alla personalità dell'H. ed al grado di intensità della sua attuale pericolosità: misura che si individua nell'assegnazione ad una colonia agricola per la durata minima di anni 2 [cfr. Cass. pen., Sez. VI, sentenza 28 aprile 2010, n. 20514, Arman Ahmed, dalla cui motivazione si evince che, allorchè la misura di sicurezza dell'espulsione non possa essere eseguita per un divieto normativo in tal senso (in quel caso *ex art. 19, comma 1, d. lgs. n. 286 del 1998*), la stessa, persistendo la pericolosità sociale del condannato, può essere

sostituita con altra “appropriata” in considerazione della particolare situazione del condannato: e ciò fino a quando non cessi la condizione ostativa].

P.Q.M.

contrariis reiectis, in parziale accoglimento dell’impugnazione ed in riforma dell’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria in data 20 giugno 2017, così provvede:

- DICHIARA attuale la pericolosità sociale di H. R.;
- DICHIARA che al momento (e sino a quando persisterà la sua convivenza con la figlia cittadina italiana) non può essere eseguita la sua espulsione dal territorio dello Stato, disposta nei suoi confronti con sentenza della Corte di Appello di Torino in data 10 giugno 2016 (che riformava parzialmente quella del Tribunale di Alessandria in data 8 novembre 2012);
- SOSTITUISCE quest’ultima misura di sicurezza con quella dell’assegnazione ad una colonia agricola per la durata minima di anni due.

Torino, 22 novembre 2017.

IL

CASO.it

Il Presidente est.
Dr. Giuseppe Vignera